

dere una sua figlia, chiede un ulteriore congedo di quindici giorni.

L'onorevole Accolla chiede un congedo di dodici giorni per urgentissimi affari di famiglia.

L'onorevole Sineo per gravi ed urgenti affari di famiglia chiede un congedo di cinque giorni.

L'onorevole Bullo per affari particolari chiede un congedo di giorni dieci.

(Questi congedi sono accordati.)

L'onorevole ministro di grazia e giustizia invia questa lettera ufficiale. Se ne dà lettura:

« Il procuratore generale in Firenze mi ha trasmesso un'istanza del regio procuratore nella città medesima, diretta ad ottenere, a termini dell'articolo 45 dello statuto fondamentale del regno, l'autorizzazione a procedere criminalmente contro il signor cavaliere avvocato Carlo Mazzucchi deputato al Parlamento, *per libello famoso*, in ordine alla querela contro di lui presentata dal signor Giovanni Battista Zoli di Forlì.

« Io mi pregio pertanto di inviare alla S. V. onorevolissima la suddetta istanza del regio procuratore in questa città, unitamente agli atti del procedimento, pregandola a volere provocare dalla Camera le sue deliberazioni in proposito. »

Sarà comunicata agli uffici, perchè autorizzino, se credono, il procedimento contro l'onorevole Mazzucchi.

PRESENTAZIONE DI DUE RELAZIONI.

GUICCIARDI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per la ricostituzione della provincia di Mantova.

DE PASQUALI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione incaricata dell'esame del progetto di legge per la conversione in legge del decreto 24 ottobre 1864 relativo alla scadenza delle lettere di cambio ed altri effetti commerciali nella provincia di Palermo. (V. *Stampato* n° 96-A)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

VERIFICAZIONE DI UN'ELEZIONE.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Puccioni a venire alla tribuna a riferire intorno ad un'elezione.

PUCIONI, relatore. Vengo a proporre alla Camera in nome dell'ufficio VI l'annullamento dell'elezione del collegio di Montebelluna, dove fu proclamato il dottor Giacinto Pellatis.

Gli elettori iscritti in questo collegio sono 560. Alla prima votazione ne intervennero 254, ed i voti si divisero nel modo seguente: al dottor Pietro Carlo Berti voti 96; al nobile dottor Giacinto Pellatis 42; al dottor Gian Battista De Zen 38; al signor dottore Pietro

Manfrin 17; al signor Giovanni Paulowich 16; al signor dottore Marco Grassini 12. Nessuno dei candidati avendo raggiunta la maggioranza voluta dalla legge fu dichiarata la necessità del ballottaggio, il quale fu proclamato nelle persone del signor dottore Pietro Carlo Berti e del signor dottore Giacinto Pellatis.

Alla seconda votazione intervennero 262 elettori. Il dottor Pellatis ebbe 197 suffragi, 58 ne ottenne il dottor Pietro Carlo Berti.

Senza tediare la Camera parlando di alcune irregolarità di poco conto, e che certo non porterebbero l'annullamento dell'elezione, irregolarità che noi abbiamo riscontrate nei processi verbali dell'elezione stessa, passo a rendere conto di due proteste che si trovano unite in queste carte, una delle quali pare sia stata presentata all'ufficio elettorale della sezione principale di Montebelluna. In codeste proteste si attacca la elezione su quattro punti.

Si dice in primo luogo che il decreto di convocazione del collegio elettorale, sebbene portasse la data del 6 giugno 1867, non fu conosciuto che il 13 giugno nei luoghi componenti il collegio stesso. Su questo fatto l'ufficio non ha creduto doversi fermare lungamente, imperocchè egli è certo che il decreto di convocazione fu pubblicato in tempo utile nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, ed è certo del pari che tutti gli elettori ne ebbero, o ne poterono avere conoscenza.

Altro motivo di nullità di quest'elezione i reclamanti affermano esistere nel fatto che agli elettori, i quali comparvero nella sala della sezione principale, e composero il Seggio definitivo, fu ritirato il certificato comprovante la loro qualità di elettori. Dicono i reclamanti che non essendo stato ad essi elettori restituito codesto certificato, si può dubitare che persone estranee al corpo elettorale s'introducessero nella sala, e che individui non elettori prendessero parte alla votazione.

Anche su questo proposito l'ufficio ha creduto di dover respingere i reclami: avvegnachè, ogniquale volta non è constatato che individui estranei si introducessero nella sala delle elezioni; ogniquale volta non avvi il più lontano indizio che individui non aventi la qualità elettorale abbiano dato il loro suffragio, l'obbiezione che si muove non ha alcun fondamento.

Gravi apparvero il terzo e quarto mezzo, con cui si impugna l'elezione; ed entrambi condussero l'ufficio a deliberare di proporne l'annullamento.

Nel verbale dell'ufficio principale di Montebelluna è notato dall'ufficio stesso che mancava la lista degli elettori del comune di Padernello, e che questa lista, ad onta delle ripetute richieste fatte dal municipio del capoluogo del collegio, non era stata rimessa all'ufficio elettorale principale: notasi conseguentemente nel verbale medesimo che, mancando la lista, non potè farsi l'appello degli elettori appartenenti a codesta sezione.